

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI DELLE ORDINANZE
E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

- Delibera C.C. n° 40 del 28.09.2010: “Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali.”

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Disposizioni generali

Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 4 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

Art. 5 Concorso e solidarietà

Art. 6 Non trasmissibilità dell'obbligazione

Art. 7 Atti di accertamento

Art. 8 Contestazione e notificazione

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

Art. 10 Introito dei proventi

Art. 11 Opposizione ai verbali di contestazione

Art. 12 Rapporto all'autorità competente

Art. 13 Ordinanza Ingiunzione

Art. 14 Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

Art. 15 Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

Art. 16 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Art. 17 Riscossione coatta

Art. 18 Destinazione cose confiscate

Art. 19 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

Art. 20 Norme transitorie e finali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2° del medesimo Testo Unico.
2. La legge 24/07/2008 nr 125, di conversione del Decreto Legge 23/05/08 nr 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con l'art. 6 Bis ha sostituito il comma 2 dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 nr 689 che disciplina l'applicazione delle sanzioni e sancisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze Comunali e Provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edile minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del 1 comma della citata legge.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.
4. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art.54, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n°267 e il procedimento elencato nell'art.21 ter della legge n° 241/90.
5. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere il rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizioni ed irrogare sanzioni.
6. Negli articoli seguenti, quando viene usato il termine "norme emanate dal comune", si devono intendere le norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti, nelle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Per quanto non previsto dalle norme del presente regolamento, alle violazioni delle norme emanate dal comune si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3 Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme emanate dal Comune consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, elevando il limite minimo e/o abbassando il limite massimo, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità, o in misura fissa per tutte le violazioni.

3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti per i quali non sia stata stabilita sanzione edittale, le violazioni alle norme emanate dal comune sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.00 (cinquanta/00) a Euro 300.00 (trecento/00)

4. Qualora per violazione a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad € 25.00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente € 500.00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati,. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest' ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.

5. Quando l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero a seguito di emissione di ordinanza - ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme emanate dal comune ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

Art. 7 Atti di accertamento

1. Addetti degli organi a cui spetta il controllo dell'osservanza delle norme emanate dal Comune, possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, art 13 della Legge 689/81 assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento degli illeciti amministrativi.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificatamente individuate all'atto della nomina.

3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

4. I soggetti di cui al comma 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 8 Contestazione e notificazione

1. La violazione di una norma emanata dal Comune alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata nella fase di contestazione così come previsto dal comma 4 dell'art. 9, mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- il nominativo e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la sommaria esposizione del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

3. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, Art. 14 Legge 689 24 novembre 1981, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 giorni (trecentosessanta) a quelli residenti all'estero.

5. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. Sono inoltre indicati le motivazioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata e l'organo competente a ricevere eventuali scritti difensivi, con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento

Art. 9 Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre

alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata dalla notificazione del verbale di contestazione.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1°, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.

4. All'atto della contestazione o della formale notificazione della violazione non è ammesso il pagamento nelle mani dell'accertatore della somma determinata ai sensi del comma 1.

5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo, quindi, meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 11.

Art. 10 Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Spresiano.

Art. 11 Opposizione ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni, dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso all'organo competente come individuato nell'atto di contestazione. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti all'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.

3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 13 comma 1 che decorre nuovamente da giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.

2. Il ricorso dovrà essere presentato all'ufficio protocollo del Comune di Spresiano, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 12 Rapporto all'autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, all'organo competente ad emanare l'ordinanza ingiunzione di cui al successivo art.13:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

2. Il dirigente che ha emesso l'ordinanza violata, ovvero il dirigente cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza viene individuato come **autorità competente** a ricevere il rapporto di cui all'art 17 della legge 689/81, nonché a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, ad emanare ordinanza – ingiunzione, adottare i provvedimenti di sequestro e le sanzioni amministrative accessorie.

3. In via residuale se non altrimenti determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco la competenza spetta al dirigente nominato con apposito decreto sindacale.

4. In ogni caso **non potrà esser identificato**, quale Autorità competente ad emettere ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il Comandante responsabile del settore di Polizia Locale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Art. 13 Ordinanza Ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, l'organo competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

2. Nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'organo competente ad irrogare la sanzione esamina il rapporto di cui all'art. 12 del presente regolamento, emette, entro 5 (cinque) anni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.

Art. 14 Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa, 60 (sessanta) se l'interessato risiede all'estero, mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.

2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 15 Sanzioni amministrative accessorie - Misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- Obbligo di rimozione di opere abusive;
- Obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme emanate dal comune dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, questa ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma emanata dal comune comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 16 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. L'autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, unitamente ad autocertificazione delle proprie condizioni economiche, da rendere nelle forme e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) può disporre su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in un numero di rate mensili da 3 (tre) a 15 (quindici). Ciascuna rata non può essere inferiore a 30.00 (trenta/00) euro. La richiesta deve essere presentata al Comune di Spresiano entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione della violazione ovvero entro i 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

2. Sulla richiesta di rateizzazione provvede l'autorità competente con proprio atto adottato entro 30 giorni dalla domanda.

3. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 17 Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un ventesimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 16, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art 18 Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli art. 20 e 21 della legge 689/81 e dalle altre norme in materia.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 n° 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico – sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore ad euro 250.00 ((duecento/50), con criteri di rotazione.

3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 19 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. All'aggiornamento dell'importo delle sanzioni amministrative provvede la Giunta Comunale nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dall'art 3 comma 1.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio dell'art 195 comma 3 D.Lvo 285/1992 C.d.S. per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 20 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento ai sensi dello statuto comunale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la delibera di C.C. sia divenuta esecutiva.
2. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo pretorio, ovvero il giorno stesso della avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto stesso.
3. Sono abrogate tutte le norme relative a procedure di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, non compatibili con le disposizioni del presente regolamento, e contenute in atti regolamentari del Comune.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art. 13 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento. In caso di ingiunzione, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento della violazione.
5. E' comunque fatto salvo, in relazione ai termini previsti al comma 3, l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
7. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.